

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 97 IN DATA 22/12/1998
INVIATO AL MINISTERO DELLE FINANZE IN DATA
04/03/1999 – PROT. N. 3862**

INDICE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo del regolamento

Capo II - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3 - I soggetti interessati

Art. 4 - L'oggetto dell'accertamento con adesione

Art. 5 - Gli atti concordabili

Capo III - Norme procedurali per la definizione

Art. 6 - Gli Uffici competenti

Art. 7 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

Art. 8 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

Art. 9 - Il contraddittorio

Art. 10 - La conclusione del procedimento

Capo IV - Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione

Art. 11 - Il perfezionamento dell'adesione

Art. 12 - Le modalità di versamento delle somme dovute

Art. 13 - La rateazione dell'importo

Art. 14 - La comunicazione del contribuente

Capo V - Effetti della definizione

Art. 15 - Gli effetti dell'adesione

Art. 16 - Le sanzioni applicabili

Capo VI - Ambiti particolari

Art. 17 - L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Art. 18 - I controlli sulla base delle dichiarazioni

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 - Decorrenza e validità

Art. 20 - Avvertenze

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art.2

Scopo del regolamento.

Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art.3

I soggetti interessati

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art.4

L'oggetto dell'accertamento con adesione.

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta comunale sugli immobili, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art.5

Gli atti concordabili.

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di

diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell’ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all’autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

CAPO III - NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art.6

Gli Uffici competenti.

1. E’ competente a definire il procedimento l’Ufficio del Comune che ha emesso l’atto concordabile.
2. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell’Ufficio Comunale competente, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

Art.7

L’avvio del procedimento per iniziativa dell’Ufficio.

1. L’ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
- i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma, per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

3. la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento della data di comparizione devono essere avanzate dal contribuente entro la data medesima.

4. In caso di più contribuenti, l’ufficio deve inviare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome

decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art.8

L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

6. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

7. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

8. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, con nota scritta e inviata mediante posta ordinaria formula al contribuente l'invito a comparire.

9. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Art.9

Il contraddittorio.

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico, in duplice copia, di cui una sarà restituita al contribuente e l'altra depositata presso l'Ufficio Comunale competente, previa registrazione al protocollo. In tale verbale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.10

La conclusione del procedimento.

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

CAPO IV - ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Art.11

Il perfezionamento dell'adesione.

1. La definizione si realizza con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).

Art.12

Le modalità di versamento delle somme dovute.

1. Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia.

2. Relativamente alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ex D.Lgs 507/93 e successive integrazioni e modificazioni), per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio competente iscrive a ruolo gli importi totali (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 13

La rateazione dell'importo.

1. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.

2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.

4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.

5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al direttore dell'ufficio, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.

8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art.14

La comunicazione del contribuente.

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

CAPO V - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art.15

Gli effetti dell'adesione.

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

6. L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 17 del presente regolamento;

- non rileva ai fini extratributari;
- comporta la riduzione di alcune sanzioni;
- esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

Art.16

Le sanzioni applicabili.

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto in casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera quiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento effettuato dal Comune rendono inapplicabile la riduzione ad un quarto di che trattasi.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali sono parimenti escluse dalla suddetta riduzione.

3. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO VI - AMBITI PARTICOLARI

Art.17

L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice.

1. Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dall'art. 15 del presente regolamento. Pertanto, nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione avrà carattere definitivo.

2. L'intervenuta definizione del procedimento di accertamento con adesione non esclude, comunque, la possibilità per l'Ufficio Comunale competente, di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione stessa abbia riguardato accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di elementi imponibili, sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art.18

I controlli sulla base delle dichiarazioni.

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

Art.19

Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1999.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.20

Avvertenze.

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs.n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 97 del 22/12/1998 può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.”

2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.